

***UNIONE DEI COMUNI  
DEL  
NORD SALENTO***

Provincia di LECCE

*UFFICIO SEGRETERIA*

Approvato con atto C.U. n. 21 in data  
19/12/2003

**REGOLAMENTO**

**CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI  
DEL  
NORD SALENTO**

**INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
<b>TITOLO I</b>		<b>TITOLO VI</b>	
<b>Disposizioni preliminari e generali</b>		<b>Autonomia Funzionale del Consiglio dell'Unione</b>	
1	- Oggetto del regolamento;	29	- Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ufficio di presidenza del consiglio;
2	- Composizione ed organizzazione interna;	<b>TITOLO VII</b>	
3	- Competenze del Consiglio;	<b>Sede delle adunanze Consiliari - Organizzazione delle Sessioni - Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno -</b>	
4	- Prima seduta;		
<b>TITOLO II</b>			
<b>Presidenza del Consiglio dell'Unione</b>			
5	- Presidenza del Consiglio dell'Unione, compiti e poteri;	30	- Sede delle adunanze consiliari;
6	- Revoca del Presidente del Consiglio dell'Unione	31	- Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti;
7	- Dimissioni e decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio dell'Unione;	32	- Seduta di prima convocazione;;
<b>TITOLO III</b>		33	- Seduta di seconda convocazione;
<b>Consiglieri dell'Unione</b>		34	- Sedute pubbliche e sedute segrete ;
8	- Diritti e doveri dei Consiglieri;	35	- Avviso di convocazione- Modalità e termini;
9	- Esercizio del mandato elettivo;	36	- Ordine del giorno;
10	- Decadenza e dimissioni dei Consiglieri;	37	- Deposito degli atti per la consultazione;
11	- Diritto di informazione dei Consiglieri dell'Unione;	<b>TITOLO VIII</b>	
12	- Rilascio di copia delle deliberazioni;;	<b>Presidenza e Segreteria dell'Adunanza</b>	
13	- Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri;	38	- Disciplina delle Adunanze;
<b>TITOLO IV</b>		39	- Persone ammesse nella sala delle adunanze;
<b>Gruppi Consiliari</b>		40	- RegISTRAZIONI audiovisive;
14	- Composizione ed insediamento;	41	- Partecipazione del Presidente e degli Assessori;
15	- Conferenza dei Capigruppo;	42	- Adunanze consiliari aperte;
<b>TITOLO V</b>		43	- Segreteria dell'adunanza;
<b>Commissioni Consiliari-Rappresentanti dell'Unione</b>		<b>TITOLO IX</b>	
16	- Commissioni consiliari;	<b>Delle Sedute del Consiglio</b>	
17	- Decadenza e dimissioni;	44	- Ordine dei posti dei Consiglieri;
18	- Notizie sulla costituzione;	45	- Inizio dei lavori;
19	- Insediamento;	46	- Ordine dei lavori;
20	- Convocazione;	47	- Prenotazione per la discussione;
21	- Funzionamento- decisioni;	48	- Discussione e svolgimento degli interventi;
22	- Partecipazione del Presidente dell'Unione, del Presidente del Consiglio dell'Unione, degli Assessori;	49	- Durata degli interventi;
23	- Segreteria – Verbalizzazione;	50	- Comportamento dei Consiglieri;
24	- Assegnazione affari;	51	- Fatto personale;
25	- Indagini conoscitive;	52	- Questioni pregiudiziali e sospensive;
26	- Commissioni temporanee e speciali, d'inchiesta e d'indagine;	53	- Chiusura della discussione;
27	- Sedute delle Commissioni;	54	- Dichiarazione di voto,
28	- Nomina e designazione di Consiglieri e rappresentanti dell'unione	55	- Udienze conoscitive;;
		<b>TITOLO X</b>	
		<b>Delle votazioni</b>	
		56	- Sistemi di votazione
		57	- Ordine della votazione
		58	- Annullamento e rinnovazione della votazione

59	- Interventi nel corso della votazione;		
60	- Mozioni d'ordine;		
61	- Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità;		
62	- Computo della maggioranza;		
63	- Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno;		
<b>TITOLO XI</b>			
<b>Diritto di iniziativa dei Consiglieri dell'Unione;</b>			
64	- Diritto di iniziativa;		
65	- Interrogazioni;		
66	- Risposta alle interrogazioni;		
67	- Interpellanze;		
68	- Svolgimento delle interpellanze;		
69	- Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni ;		
70	- Mozioni;		
71	- Svolgimento delle mozioni;		
72	- Emendamenti alle mozioni;		
73	- Ordini del giorno riguardanti le mozioni;		
74	- Votazione delle mozioni;		
75	- Ordini del giorno;		
<b>TITOLO XII</b>			
<b>Dei verbali delle Sedute</b>			
76	- Verbale delle sedute – Contenuto e firma;		
77	- Approvazione del verbale della precedente seduta;		
78	- Comunicazione delle decisioni del Consiglio;		
<b>TITOLO XIII</b>			
<b>Disposizioni finali</b>			
79	- Interpretazione del regolamento;		
80	- Pubblicità del regolamento		
81	- Diffusione del presente regolamento		
82	- Entrata in vigore		

# TITOLO I

## *DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI*

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento e delle Commissioni consiliari, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla Legge, per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.

2. Ogni sua modificazione è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

### **Art. 2**

#### **Composizione ed organizzazione interna**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di Consiglieri pari a 4 per ogni Comune aderente all'Unione. Fanno parte di diritto del Consiglio dell'Unione, concorrendo alla copertura dei seggi spettanti a ciascun Comune, i Presidenti dei singoli Consigli Comunali ovvero, qualora non nominati, i rispettivi Consiglieri Anziani.

2. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione elegge al proprio interno numero 3 consiglieri per il Consiglio dell'Unione, di cui 2 espressi dalla maggioranza ed 1 espresso dalle minoranze.

### **Art. 3**

#### **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, con competenza, per quanto applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione in particolare:

a) determina l'indirizzo politico- amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con quanto previsto nello Statuto;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto della gestione;

c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;

d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta;

e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;

f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'unione presso Enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.

2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settore di attività, sulla base di indicatori che consentono di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### **Art. 4**

##### **Prima seduta**

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco più anziano di età, tra quelli dei Comuni costituenti l'Unione, d'intesa con gli altri Sindaci.

2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, scelto tra i componenti di diritto (Presidenti dei Consigli/consiglieri anziani)
- b) elegge il Presidente dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
- c) individua la sede dell'Unione medesima.

3. La Presidenza del Consiglio nella prima seduta, sino all'elezione del Presidente del Consiglio che si insedia immediatamente, è assunta dal Sindaco che lo ha convocato.

4. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione, il Consiglio deve essere riconvocato e riunito entro il decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

## TITOLO II

### *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE*

#### **Art. 5**

##### **Presidenza del Consiglio dell'Unione, Compiti e Poteri**

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio, che dura in carica 1 anno.
2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dalla Statuto .
4. Il Presidente del Consiglio, assume funzioni proprie, con assoluta indipendenza verso gli altri organi (Giunta e Presidente dell'Unione).
5. Per poter svolgere le sue funzioni deve perciò disporre di un ufficio o di un servizio proprio, con un numero di dipendenti sufficienti allo svolgimento del mandato, i quali rispondono solo verso di lui del loro operato, senza altrui interferenze.
6. Il Presidente convoca il Consiglio nei termini fissati dalla legge o dai regolamenti e formula l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste del Presidente dell'Unione o della Giunta e del prescritto numero dei Consiglieri;
7. Presiede la Conferenza dei Capigruppo, per concordare i lavori del Consiglio.
8. Presiede l'Assemblea provvedendo al suo funzionamento, disponendo che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione:
  - pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota,
  - determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
9. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

#### **Art. 6**

##### **Revoca del Presidente del Consiglio dell'Unione**

1. Il Presidente può essere revocato prima della scadenza del mandato a seguito di una mozione di sfiducia solo per violazione di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

2. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere discussa e votata a scrutinio segreto, entro quindici giorni dalla sua presentazione e s'intende approvata se consegue il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## **Art. 7**

### **Dimissioni e decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio dell'Unione**

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di Presidente/Consigliere Comunale del Consiglio Comunale di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio dell'Unione. Temporaneamente tale carica viene ricoperta dal consigliere più anziano di età.

3. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio dell'Unione, provvederà, entro 15 giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo Presidente del Consiglio dell'Unione.

## TITOLO III

### *CONSIGLIERI DELL'UNIONE*

#### **Art. 8**

##### **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

#### **Art. 9**

##### **Esercizio del mandato elettivo**

1. I Consiglieri dell'Unione sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le assenze potranno essere giustificate dal Presidente del Consiglio dell'Unione o dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale. Tali giustificazioni dovranno essere rese in forma scritta entro 10 giorni dalla seduta.
3. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

#### **Art. 10**

##### **Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o fare valere ogni ragione giustificativa. Entro 15 giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e quindi al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di Consigliere Comunale di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.

5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 30 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione

## **Art. 11**

### **Diritto di informazione dei Consiglieri dell'Unione**

1. I Consiglieri dell'Unione in carica, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso agli uffici della Sede dell'Unione ed a quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Inoltre, hanno diritto:

- a) *di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi dell'Unione e degli atti preparatori in essi richiamati;*
- b) *di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;*
- c) *di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti dell'Unione.*

3. I Consiglieri dell'Unione di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

## **Art. 12**

### **Rilascio di copia delle deliberazioni**

1. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della Giunta dell'Unione dovrà essere messa a disposizione dei Consiglieri, dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai Capigruppo Consiliari.

2. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, nè a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

## **Art. 13**

### **Limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri**

1. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

## TITOLO IV

### GRUPPI CONSILIARI

#### Art. 14

##### Composizione ed insediamento

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti dai Consiglieri di ciascun Comune partecipante all'Unione.
2. I Consiglieri che non intendano aderire ad alcun gruppo si considerano aderenti al gruppo misto, che ovviamente può formarsi con almeno due consiglieri.
3. I singoli gruppi, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto, devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, i nominativi dei consiglieri aderenti al gruppo costituitosi, e quello del proprio Capogruppo con le relative sottoscrizioni. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, tale comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla sua esecutività.
4. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3°.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni nella persona del Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo, ad ogni effetto, il consigliere più anziano di età appartenente al gruppo.
7. Il Capogruppo, nell'ipotesi di cui al comma 1°, può coincidere con il Presidente del Consiglio Comunale di ciascun Comune o col consigliere più anziano di età per quei Comuni ove non vi sia il Presidente del Consiglio; in alternativa, può liberamente essere eletto nell'ambito dello stesso gruppo.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo di appartenenza può aderire al gruppo misto. La relativa comunicazione deve pervenire al Presidente del Consiglio, con le relative sottoscrizioni sia da parte del consigliere che aderisce al gruppo che del Capogruppo, entro il giorno precedente alla riunione del Consiglio.
9. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni di capogruppo vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
10. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, provvede a dare comunicazione all'Assemblea della costituzione dei gruppi consiliari e di ogni variazione.

## **Art. 15**

### **Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio dell'Unione, con apposite deliberazioni.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario dell'Unione od il suo sostituto ed assistono eventuali funzionari dell'Unione se richiesti dal Presidente.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale.
6. I Consiglieri dell'Unione, lavoratori dipendenti, facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

## **TITOLO V**

### **COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE**

#### **Art. 16**

#### **Commissioni Consiliari**

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
  - *Prima Commissione*: Affari Generali, Personale, Gestione Amministrativo-Finanziaria, Controlli e Organizzazione;
  - *Seconda Commissione*: Servizi all'Ambiente e al Territorio;
  - *Terza Commissione*: Servizi alla persona;
2. Ogni Commissione è composta da n.6 consiglieri dell'Unione.
3. Ciascun componente è proposto da ciascun Gruppo Consiliare.
4. Non possono fare parte delle Commissioni i Presidenti dei Consigli Comunali.
5. I Capigruppo Consiliari, entro quindici giorni dalla prima riunione del Consiglio neo eletto, provvedono a comunicare al Presidente del Consiglio i componenti designati in seno a ciascuna Commissione.
6. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio dell'Unione.
7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
8. E' costituita, altresì, la Commissione Consiliare permanente per la "Programmazione per lo Sviluppo Locale" . Detta Commissione è composta dai Sindaci o loro delegati e da un Consigliere dell'Unione per ogni Comune aderente alla stessa. La Commissione assume la funzione specifica di indirizzo e controllo politico-amministrativo per tutte le attività finalizzate allo sviluppo economico del territorio dell'Unione, definendone in via ordinaria e permanente le linee programmatiche e le relative e conseguenti azioni collegate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio e successivamente destinate agli Organi esecutivi.

#### **Art. 17**

#### **Decadenza e dimissioni**

1. Ciascun componente che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive della Commissione, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a partecipare, decade, e deve essere sostituito entro quindici giorni dal Gruppo di appartenenza.
2. Le dimissioni da membro della Commissione devono essere indirizzate al Presidente della Commissione, e per conoscenza al Presidente del Consiglio, ed essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

## **Art. 18**

### **Notizie sulla costituzione**

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

## **Art. 19**

### **Insedimento**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni, deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione.

2. Le funzioni di Presidente di ciascuna Commissione è svolta a turno per la durata di un anno da ciascun componente la Commissione con il criterio del sorteggio tra i componenti. Allo stesso modo vengono nominati i Vicepresidenti.

## **Art. 20**

### **Convocazione**

1. Il Presidente formula l'ordine del giorno, convoca la Commissione con avviso scritto da consegnarsi a domicilio almeno tre giorni prima in via ordinaria e almeno 24 ore prima in via straordinaria e urgente, e presiede le relative adunanze.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori.

## **Art. 21**

### **Funzionamento – Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.

2. Le decisioni della Commissione sono valide quando vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

## **Art. 22**

### **Partecipazione del Presidente dell'Unione, del Presidente del Consiglio dell'Unione, degli Assessori**

1. Il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

## **Art. 23**

### **Segreteria – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario dell'Unione oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente dell'Unione ed al Presidente del Consiglio.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 24**

### **Assegnazione affari**

1. Il Presidente dell'Unione, l'Assessore, o il Presidente del Consiglio, assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente dell'Unione può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

## **Art. 25**

### **Indagini conoscitive**

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario dell'Unione e dei titolari degli Uffici, degli Amministratori, dei responsabili di Enti e Aziende dipendenti dall'Unione dei Comuni, nonché di esperti. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti .

## **Art. 26**

### **Commissioni temporanee e speciali, d'inchiesta e d'indagine**

1. Il Consiglio dell'Unione, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni temporanee e speciali, di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica .
2. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti dell'Unione ed ha facoltà di ascoltare il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
4. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente. L'elezione avviene con gli stessi criteri previsti al comma 2° dell'art. 19
5. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.
6. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

## **Art. 27**

### **Sedute delle Commissioni**

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità attitudinali, sul merito o sul demerito di persone.

## **Art. 28**

### **Nomina e designazione di Consiglieri e rappresentanti dell'Unione**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende ed Istituzioni, trova applicazione l'art. 19, comma 4, dello Statuto.
2. Resta di competenza Consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente si adotta il criterio del sorteggio.

## TITOLO VI

### *AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE*

#### **Art. 29**

##### **Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ufficio di presidenza del consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, entro il mese di settembre di ogni anno, richiede formalmente che venga iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in un apposito intervento, un "*Fondo per il funzionamento della presidenza del consiglio*".
2. Le somme così stanziare saranno utilizzate per il funzionamento dell'ufficio di presidenza del consiglio e dell'intero Consiglio dell'Unione.

## TITOLO VII

### SEDE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

### ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI

### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

#### Art. 30

##### Sede delle adunanze consiliari

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala consiliare della sede dell'Unione.
2. Il Presidente del Consiglio può, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, purchè ricompreso nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede dell'Unione, il Presidente del Consiglio dell'Unione deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

#### Art. 31

##### Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti

1. *Sono ordinarie* : tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione.
2. *Sono straordinarie* : tutte le altre, in particolare quando la richiesta viene avanzata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'Unione. In questo ultimo caso la riunione deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. *Sono sedute urgenti*: quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

## **Art. 32**

### **Seduta di prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritto all'ordine del giorno se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

## **Art. 33**

### **Seduta di seconda convocazione**

1. Le sedute di seconda convocazione fanno sempre seguito ad una precedente che non poté avere luogo, o perché andata deserta, o per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia aggiornata ad altra data.
2. Le sedute di seconda convocazione sono valide, con l'intervento di almeno 8 consiglieri, e dovranno avere luogo in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.
3. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri previsti per la seduta di prima convocazione.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai consiglieri assenti, nei termini e nei modi stabiliti all'articolo 35 del presente regolamento.

## **Art. 34**

### **Sedute pubbliche e sedute segrete**

1. Di norma, le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
2. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente del Consiglio, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

## **Art. 35**

### **Avviso di convocazione - Modalità e termini**

1. L'avviso di convocazione, fatta salva la procedura fissata per la prima seduta consiliare, è disposto dal Presidente del Consiglio, e deve essere notificato, a mezzo del messo, al domicilio dei consiglieri:

- a) per le convocazioni ordinarie: *cinque giorni interi e liberi*, prima di quello stabilito per la riunione;
- b) per le convocazioni straordinarie: *tre giorni interi e liberi, prima di quello stabilito per la riunione*;
- c) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi: *almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione*.

## **Art. 36**

### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione del consiglio ed è composto dal Presidente del Consiglio, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Hanno la precedenza:

- a) *le comunicazioni del Presidente*;
- b) *le mozioni*;
- c) *le interrogazioni*;
- d) *le interpellanze*;
- e) *l'approvazione dei verbali della seduta precedente*;
- f) *le proposte delle Autorità governative*;
- g) *le proposte dell'Autorità regionale*;
- h) *le questioni attinenti gli Organi istituzionali*;
- i) *le proposte del Presidente dell'Unione, degli Assessori e dei Consiglieri dell'Unione*;
- l) *da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta*.

4. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente dell'Unione o a richiesta di un Gruppo consiliare, con il voto favorevole della maggioranza.

5. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

6. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 35, comma 1° lettera c).

### **Art. 37**

#### **Deposito degli atti per la consultazione.**

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'Ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

## **TITOLO VIII**

### ***PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA***

#### **Art. 38**

##### **Disciplina delle adunanze.**

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla Polizia Municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare, non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

#### **Art. 39**

##### **Persone ammesse nella sala delle adunanze**

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

## **Art. 40**

### **Registrazioni audiovisive.**

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I Consiglieri hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti

## **Art. 41**

### **Partecipazione del Presidente e degli Assessori**

1. Il Presidente dell'Unione e gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio dell'Unione con funzioni di relatori con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio dell'Unione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

## **Art. 42**

### **Adunanze consiliari aperte**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri dell'Unione, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio dell'Unione gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le "adunanze aperte" del Consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni.

## **Art. 43**

### **Segreteria dell'adunanza**

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi dell'Unione.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
5. Nel caso in cui il Segretario dell'Unione deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere dell'Unione designato dal Presidente del Consiglio.

## **TITOLO IX**

### ***DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO***

#### **Art. 44**

##### **Ordine dei posti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.

#### **Art. 45**

##### **Inizio dei lavori**

1. I lavori del Consiglio inizieranno *entro 30 minuti* dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Qualora allo scadere di tale termine non sia raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio, dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziativa validamente la seduta, verificata, anche a richiesta di un solo Consigliere, la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta, alla quale seguirà una seduta di seconda convocazione.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

#### **Art. 46**

##### **Ordine dei lavori.**

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione dell'Unione, e dà eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.

2. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo, per richiesta di chiarimenti. Sia le comunicazioni del Presidente del Consiglio che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a *cinque minuti* per ogni argomento trattato.

3. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

## **Art. 47**

### **Prenotazione per la discussione**

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio o durante la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente del Consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di *cinque minuti*.

## **Art. 48**

### **Discussione e svolgimento degli interventi**

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- *discussione generale;*
- *discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.*

2. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

3. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

4. I Consiglieri, possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

5. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che :

- a) *per replica;*
- b) *per dichiarazione di voto;*
- c) *per fatto personale;*
- d) *per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno;*

6. Il Presidente dell'Unione può concludere la discussione.

## **Art. 49**

### **Durata degli interventi**

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente del Consiglio dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i *venti minuti*, per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti , l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione;
- b) i *quindici minuti*, per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
- c) i *dieci minuti*, per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- d) i *cinque minuti*, per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, per replica e dichiarazione di voto;

3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente del Consiglio richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso eccedere la durata di *quindici minuti*. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

## **Art. 50**

### **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri dell'Unione hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente del Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

## **Art. 51**

### **Fatto personale**

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.

3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

## **Art. 52**

### **Questioni pregiudiziali e sospensive.**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, *i cinque minuti*. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno ed all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di *cinque minuti* ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## **Art. 53**

### **Chiusura della discussione**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il Presidente del Consiglio la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre *cinque minuti* ciascuno.

## **Art. 54**

### **Dichiarazione di voto**

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. E' consentito ai singoli Consiglieri, in disaccordo con l'orientamento del proprio gruppo, esprimere proprie dichiarazioni.

3. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno all'Unione.

4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere *i cinque minuti*.

5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## **Art. 55**

### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Unione.
2. Nelle sedute dedicata a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario dell'Unione nonché i funzionari ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dall'Unione, tecnici e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva
4. Durante l'udienza del Segretario dell'Unione, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio ad uno dei Consiglieri presenti.

## **TITOLO X**

### **DELLE VOTAZIONI**

#### **Art. 56**

##### **Sistemi di votazione**

1. L'espressione del voto è normalmente palese. I Consiglieri possono votare nel seguente modo: ad alta voce, per appello nominale, per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la Legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il Presidente del Consiglio indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente del Consiglio proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente del Consiglio e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio dell'Unione.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
7. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applica il precedente articolo 28

#### **Art. 57**

##### **Ordine della votazione**

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
  - a) *la questione pregiudiziale*, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
  - b) *la questione sospensiva*, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

- c) *l'ordine del giorno puro e semplice*, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
- d) *gli ordini del giorno*, intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- e) *gli emendamenti*, intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- f) *le singole parti del provvedimento*, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
- g) *il provvedimento nel suo complesso*, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente del Consiglio per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

## **Art. 58**

### **Annullamento e rinnovazione della votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente del Consiglio ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente del Consiglio.

## **Art. 59**

### **Interventi nel corso della votazione**

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

## **Art. 60**

### **Mozioni d'ordine**

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente del Consiglio all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di *cinque minuti* ciascuno.
4. Il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

## **Art. 61**

### **Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente del Consiglio consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della Relazione Previsionale e Programmatica, nei casi previsti dal Regolamento di Contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 9, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

## **Art. 62**

### **Computo della maggioranza**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto, esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

### **Art. 63**

#### **Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente del Consiglio.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

## TITOLO XI

### DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE

#### Art. 64

##### Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse dell'Unione. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività dell'Unione, fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

#### Art. 65

##### Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Unione.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente dell'Unione, all'Assessore o al Presidente del Consiglio, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Presidente del Consiglio, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
  - a) *se deve essere data risposta scritta*, che l'Ufficio provveda entro trenta giorni dal ricevimento;
  - b) *se deve essere data risposta orale*, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Presidente del Consiglio, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. L'interrogazione, di norma, è ritenuta improponibile quando è in contrasto con quanto previsto al precedente articolo 64.

## **Art. 66**

### **Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente dell'Unione o dal Presidente del Consiglio o dall'Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata.
2. La risposta non può superare la durata di *quindici minuti*
3. La replica da parte dell'interrogante, che può soltanto dichiarare di essere o di non essere soddisfatto, non può avere una durata superiore a *cinque minuti*
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'assenza dell'interrogante comporta il differimento dell'interrogazione nella seduta successiva.

## **Art. 67**

### **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata normalmente per iscritto al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Unione, consiste nella domanda posta al Presidente dell'Unione circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o della Giunta.
2. Il Presidente dell'Unione risponde nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

## **Art. 68**

### **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a *dieci minuti*.
2. Successivamente, il Presidente dell'Unione illustra le dichiarazioni per conto della Giunta.
3. L'interpellante, a conclusione delle dichiarazioni rese dal Presidente dell'Unione, ha diritto di esporre le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto; la durata della replica non può superare la durata di *cinque minuti*.
4. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
5. L'assenza dell'interpellante comporta il differimento dell'interpellanza nella seduta successiva.

6. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dal Presidente dell'Unione ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### **Art. 69**

##### **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata.

2. Intervengono per primi, i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Presidente dell'Unione, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a *cinque minuti*.

#### **Art. 70**

##### **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Giunta dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente dell'Unione della Giunta dell'Unione, del Presidente del Consiglio dell'Unione, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione dell'Unione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro venti giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'Unione e contenga la domanda di convocazione del Consiglio. In ogni caso sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

#### **Art. 71**

##### **Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo non superiore a *venti minuti*.

3. Nella discussione possono intervenire:

a) un Consigliere per ogni gruppo, per un tempo comunque non superiore ai *dieci minuti*,

b) tutti i Consiglieri, per un tempo comunque non superiore a *trenta minuti* complessivi che vengono quindi concessi ad ogni gruppo.

4. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i *dieci minuti*.

5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto che hanno la durata di *cinque minuti*.

## **Art. 72**

### **Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati a scrutinio palese.

## **Art. 73**

### **Ordini del giorno riguardanti le mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione, è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione a scrutinio palese dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

## **Art. 74**

### **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso a scrutinio palese. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## **Art. 75**

### **Ordini del giorno**

1. Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordini del giorno ed illustrarli.

2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.

3. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente del Consiglio dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione e sono messi ai voti prima della votazione riguardante l'oggetto principale.

4. Quando il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.

5. Un "ordine del giorno" può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, quando il Presidente del Consiglio lo includa nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.

## **TITOLO XII**

### *DEI VERBALI DELLE SEDUTE*

#### **Art. 76**

##### **Verbale delle sedute - Contenuto e firma**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario dell'Unione.
2. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
4. Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
5. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni di protesta contro i provvedimenti adottati.
6. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri, in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
7. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
8. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **Art. 77**

##### **Approvazione del verbale della precedente seduta**

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi potessero prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.

4. L'approvazione del verbale ha luogo per alzata di mano e in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

## **Art. 78**

### **Comunicazione delle decisioni del Consiglio**

1. Il Segretario dell'Unione dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione ai responsabili degli Uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi Uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso Segretario trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

## **TITOLO XIII**

### *DISPOSIZIONI FINALI*

#### **Art. 79**

##### **Interpretazione del Regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri dell'Unione, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario dell'Unione di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### **Art. 80**

##### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà depositata negli Uffici della Segreteria dell'Unione e trasmesso ai Comuni dell'Unione, a disposizione dei cittadini affinché possano prenderne visione, a richiesta e a proprie spese, possano ottenerne copia in qualsiasi momento.

#### **Art. 81**

##### **Diffusione del presente Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario dell'Unione, sarà consegnata a tutti i Consiglieri dell'Unione, nonché a tutti i Responsabili degli Uffici e dei servizi dell'Unione.

## **Art. 82**

### **Entrata in vigore**

1. Dopo che la deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi della legge, esso viene pubblicato nell'Albo Pretorio della Sede dell'Unione ed a quello dei Comuni dell'Unione, per quindici giorni consecutivi.
2. Il Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.